

CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Oggetto e finalità)

- 1. Gli ideali del Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si manifestano in tutto il mondo, non solo negli effetti tangibili del lavoro in innumerevoli città, villaggi e quartieri, ma anche in maniera da influenzare le mentalità e il cuore delle persone. La CR/MR è percepita, in larga misura, come un "bene pubblico": a disposizione di tutti, in tutto il mondo, per prevenire e ridurre la sofferenza umana. Tutto ciò che viene detto e fatto s'ispira ai Principi Fondamentali di Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Questi Principi sono basati su valori comuni, legati alle persone, all'integrità, al partenariato, alla diversità, alla leadership e all'innovazione, che guidano il modo di lavorare dellla CR/MR.
- Universalmente riconosciuti, oggetto di fiducia e tutela la giuridica, gli emblemi della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa e del Cristallo Rosso sono i simboli della presenza del Movimento. Un network rispettato, composto di decine di milioni tra volontari e membri, porta avanti un lavoro quotidiano.
- I soci e i dipendenti della C.R.I. promuovono la dignità delle persone in ogni luogo e agiscono in accordo con i Principi Fondamentali e con questo Codice etico.
- 4. Il Codice etico e di buona condotta è un codice di comportamento cui hanno l'obbligo di attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell'Associazione e agiscono in essa.
- 5. Qualsiasi azione non può prescindere dal rispondere positivamente alle seguenti domande:
 - a. E' quest'azione in accordo con i Principi Fondamentali e con il Codice di condotta?
 - b. E' quest'azione conforme alle politiche, procedure e linee guida?
 - c. E' quest'azione lecita secondo le leggi del paese in cui sono?
 - d. Quest'azione mette in luce positivamente, o almeno non negativamente, me e la Croce Rossa Italiana?
 - e. Esiste un'azione alternativa per cui io possa rispondere "sì" per ognuna di queste domande?
- 6. Il codice etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità della regolazione, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei comportamenti che può attendersi dai destinatari indicati dall'articolo 2.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

- I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice etico sono i Soci, i Presidenti e Commissari ad ogni livello, i componenti dei Consigli, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, consulenti e delegati Internazionali e, in generale, chiunque opera per conto della C.R.I..
- 2. In particolare:
 - a. i Presidenti/Commissari e i componenti dei Consigli sono tenuti, nell'espletamento del mandato, ad ispirarsi ai principi del presente codice etico;
 - i dirigenti nell'espletamento delle proprie funzioni e nel dare concreta attuazione agli indirizzi degli organi politici, si ispirano ai principi del presente codice etico;
 - i Soci, i dipendenti, i collaboratori e chiunque opera per conto della C.R.I. sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del codice etico.
- I rapporti tra la Croce Rossa Italiana ed i propri Soci o Dipendenti sono regolati dalle disposizioni statutarie, dai regolamenti interni, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai regolamenti propri dell'Associazione, in conformità agli Statuti ed alle Raccomandazioni del Movimento Internazionale.

CAPO II (I principi di riferimento) Art. 3 (Principi di riferimento)

I destinatari indicati dall'articolo 2 ispirano i propri comportamenti ai 7 Principi e ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione, di cui al presente capo.

Art. 4 (Onestà e correttezza)

- 1. L'onestà è il principio fondamentale per tutte le attività della C.R.I. e costituisce elemento imprescindibile delle sue azioni.
- 2. I comportamenti dei destinatari indicati all'articolo 2 sono improntati ai principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Art. 5 (Legalità)

 I destinatari di cui all'articolo 2, agiscono nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa vigente, vigilando affinché le decisioni, che incidono sulla collettività, siano conformi alla legge ed al pubblico interesse.

Art. 6 (Imparzialità e parità di trattamento)

- 1. I destinatari di cui all'articolo 2:
 - a. garantiscono il rispetto del principio della parità di trattamento, ovvero, nell'ipotesi di disparità di trattamento, che la stessa sia giustificata da aspetti obiettivi e pertinenti al caso concreto;
 - evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra i cittadini basata su nazionalità, genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, handicap, età od orientamento sessuale.

Art. 7 (Trasparenza e completa informazione)

- 1. I destinatari di cui all'articolo 2:
 - a. assumono iniziative e decisioni nella massima trasparenza senza favorire alcun gruppo di interessi o singolo individuo ed evitano di creare o fruire di situazioni di privilegio;
 - si adoperano per assicurare la veridicità, l'accuratezza, la chiarezza e la completezza dell'informazione sia all'esterno sia all'interno della C.R.I., con una comunicazione facile e di immediata comprensione.

Art. 8 (*Proporzionalità*)

 I destinatari di cui all'articolo 2, in osservanza del Principio Fondamentale d'Imparzialità, assicurano la proporzionalità tra risorse e bisogni e che le misure adottate siano proporzionali all'obiettivo perseguito.

Art. 9 (Assenza di abuso di potere)

 I destinatari di cui all'articolo 2, esercitano le competenze unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni vigenti a tutela dell'interesse pubblico e della C.R.I..

Art. 10

(Corretto utilizzo dei beni)

- I documenti, gli strumenti di lavoro, le postazioni informatiche, i servizi telematici, gli apparecchi di telefonia fissa e mobile, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali della C.R.I.:
 - a. sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità fissate dalla C.R.I.;
 - non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi, ferma restando l'applicazione di specifiche disposizioni normative;
 - c. sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;
 - d. sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

Art. 11

(Prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione)

- I destinatari di cui all'articolo 2 perseguono unicamente gli interessi e fini della C.R.I. e in particolare, si adoperano al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tali situazioni di conflitto di interesse, ovvero in presenza di evidenti ragioni di opportunità.
- La C.R.I., in coerenza con i principi di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi.

CAPO III

(Diritti e doveri)

Art. 12

(Responsabilità della C.R.I. nei confronti degli appartenenti)

- In base alle raccomandazioni della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, l'Associazione Italiana della Croce Rossa deve:
 - a. mantenere al centro le persone ed il loro valore come individui unici;
 - b. incoraggiare lo spirito di volontariato;
 - c. stimolare in particolare i giovani, tenendo conto che la metà della popolazione del globo ha meno di 21 anni;
 - d. promuovere l'innovazione e la creatività, valorizzando lo spirito d'iniziativa di ciascun membro;
 - e. fare in modo che gli appartenenti alla C.R.I. si sentano i benvenuti

garantendo l'integrazione nella vita della Società Nazionale;

- f. cercare l'eccellenza nel suo lavoro, assicurando una leadership integra, trasparente e condivisa;
- g. insistere sull'importanza della collaborazione con gli altri per l'espletamento dei vari compiti;
- h. assicurare l'orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione, affinché possano svolgere in modo adeguato e professionale i compiti loro assegnati;
- i. identificare i bisogni, trovare le risposte necessarie ed elaborare programmi ai quali i Soci possano partecipare condividendone gli obiettivi;
- j. garantire l'integrazione degli appartenenti alla C.R.I. nella vita associativa della Società Nazionale:
- k. assicurare l'orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione;
- fornire agli appartenenti alla C.R.I. la documentazione necessaria per essere aggiornati regolarmente sulle questioni concernenti il Movimento, a livello nazionale ed internazionale;
- m. consegnare ai Soci e ai Dipendenti il testo del presente Codice etico e di buona condotta.

Art. 13 (Diritti degli appartenenti alla C.R.I.)

- 1. I rapporti tra l'Associazione ed i propri Soci o Dipendenti sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, le normative in materia e dal presente Codice.
 - a. Compiti Il Socio ha il diritto di aver assegnati dei compiti e delle responsabilità che corrispondano alla sua indole ed alla sua preparazione.
 - Uguaglianza L'appartenente alla C.R.I. ha diritto ad essere trattato, in ogni circostanza, in modo equo, indipendentemente da genere, razza, lingua, orientamento sessuale, convinzioni politiche, filosofiche o religiose.
 - c. Protezione L'appartenente alla C.R.I. ha diritto alla protezione dell'Associazione contro ogni ingerenza o aggressione dei quali sarà vittima in ragione della sua funzione. L'Associazione ha il dovere di prendere pubblicamente la difesa del Socio o Dipendente vittima di accuse gravi non fondate, per ristabilire il suo onore e la sua reputazione. In caso di difficoltà professionali o personali che hanno influenza sul suo impegno, l'appartenente alla C.R.I. può fare appello per via gerarchica, per trovare soluzioni adeguate.
 - d. Libertà d'espressione La libertà d'espressione è un diritto fondamentale dell' appartenente alla C.R.I.. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite i canali interni appropriati, contribuiscono al

- dinamismo interno dell'Associazione. Per quanto concerne le dichiarazioni all'esterno dell'Associazione, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente Codice.
- e. Diritti di privacy Il trattamento di dati personali, di notizie e fonti che rientrano nella sfera della privacy di ogni individuo, socio o dipendente, sono per legge tutelate. È dovere di tutti gli associati mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività. È diritto di tutti gli associati rivendicare il rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientrando questa materie nella sfera della tutela delle libertà personali costituzionalmente garantite.
- f. Uguale trattamento I soci tutti hanno il diritto-dovere di garantire imparzialità e indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei cittadini.
- g. Buona Fede E' garantita a tutti la libertà di candidarsi a cariche elettive, questa deve compiersi in assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra le proprie attività e quelle richieste dall'Associazione di appartenenza qualora si arrivi a ricoprire cariche elettive all'interno della stessa.

Art. 14 (Responsabilità degli appartenenti nei confronti della C.R.I.)

- 1. Gli appartenenti alla CRI sono tenuti a:
 - a. conoscere e osservare il Codice etico e di Buona Condotta dell'Associazione, lo Statuto e le principali normative che regolano l'ordinamento dell'Associazione e le attività dei suoi Soci;
 - agire secondo i 7 Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuovere la loro diffusione, condividendo la politica di volontariato della Croce Rossa;
 - c. rispettare le regole concernenti l'uso dell'emblema e impedime ogni abuso;
 - d. essere consci che, lavorando per il Movimento Internazionale, essi rappresentano il Movimento e i suoi ideali;
 - e. prestare costantemente attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo o non si indossa la divisa;
 - f. espletare la propria missione senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, il genere, la razza, l'orientamento sessuale, le opinioni politiche o le credenze filosofiche o religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;
 - g. rispettare il desiderio di discrezione di coloro che sono aiutati;
 - h. instaurare rapporti di lavoro positivi con gli altri volontari o colleghi,

prendendo coscienza dell'importanza dell'interazione;

- rispondere ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;
- j. servire le persone nella misura dei mezzi e delle risorse disponibili, dimostrandosi aperti e perseveranti nella propria azione.

Art. 15 (Doveri degli appartenenti alla C.R.I.)

- Gli appartenenti sono tenuti ad agire in osservanza delle seguenti disposizioni:
 - Lealtà L'appartenente alla C.R.I. è legato all'Associazione da spirito e sentimenti di lealtà. Agisce secondo i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuove la loro diffusione.
 - b. Imparzialità Nell'esecuzione dei propri compiti l'appartenente alla C.R.I. è onesto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno a una persona, un gruppo o ad una qualunque entità. In ogni circostanza risponderà ai bisogni legittimi dell'individuo senza trattamento preferenziale o discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, la razza, la lingua, il genere, le opinioni politiche, filosofiche o le credenze religiose.
 - c. Indipendenza L'azione dell'appartenente alla C.R.I. è basata sui Principi Fondamentali del Movimento Internazionale e sulle regole etiche adottate nel presente Codice. La sua condotta non può essere influenzata dai fattori esterni, compresi quelli di natura politica, né alterata da interessi personali.
 - d. Responsabilità L'appartenente alla C.R.I., conscio dell'importanza dei propri compiti e delle correlate responsabilità, si comporta in modo tale da conquistare e mantenere la fiducia delle comunità nei confronti dell'Associazione, anche offrendo il miglior servizio possibile nel rispetto dell'individuo e prestando costantemente attenzione ai bisogni delle persone.
 - e. Competenza ed efficacia L'appartenente alla C.R.I. agisce in base alle proprie competenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i compiti che gli sono affidati. Applica le procedure stabilite dall'Associazione con efficacia ed attenzione. Risponde ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità.
 - f. Responsabilità delle risorse L'appartenente alla C.R.I. deve utilizzare le risorse disponibili secondo i criteri di economicità e sostenibilità ambientale.
 - g. Rispetto dell'emblema L'appartenente alla C.R.I. agisce nel rispetto delle regole concernenti l'uso dell'emblema (così come stabilito dalle Convenzioni di Ginevra, i Protocolli aggiuntivi e le direttive sull'utilizzo dell'emblema) e ne impedisce ogni abuso.
 - h. Conflitto d'interesse L'appartenente alla C.R.I. deve evitare il con

flitto d'interesse nell'esercizio delle funzioni assegnate e agire nell'interesse superiore della Croce Rossa Italiana, ponendo tali interessi sopra qualsiasi altro, compresi quelli di membri della famiglia o persone vicine. Il conflitto d'interesse nasce da una situazione nella quale l'interesse privato o personale è suscettibile d'influenzare l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni istituzionali. L'interesse privato o personale dell'appartenente alla C.R.I. comprende ogni vantaggio in favore di se stesso o di terzi a lui connessi.

- Interessi economici L'appartenente alla C.R.I. non può conservare o acquisire, direttamente o indirettamente, all'infuori di quanto previsto, degli interessi di natura economica o di importanza tali che siano suscettibili di compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
- j. Regali Una prudenza particolare è raccomandata all'appartenente alla C.R.I. allorquando gli sono offerti regali in relazione alla sua attività. Quale regola generale l'interessato scoraggerà il dono di qualunque regalo che non sia di modico valore.
- Pubblicazioni e Conferenze E' vietato all'appartenente alla C.R.I. il rilascio di interviste a soggetti terzi; l'organizzazione di conferenze stampa o la pubblicazione di testi o articoli relativamente ad attività o materie rientranti nei compiti e nelle finalità istituzionali della Croce Rossa Italiana. I presidenti dei Comitati, ai vari livelli territoriali, sono in via esclusiva gli organi titolati a gestire i rapporti con organi di stampa o di comunicazione di qualsivoglia natura, secondo il criterio di competenza determinato dalla dimensione locale, provinciale, regionale o nazionale dell'argomento o attività oggetto della comunicazione ovvero della specifica competenza attribuita per materia dallo Statuto o dai Regolamenti interni alla titolarità dei vari Organi Centrali o territoriali della C.R.I.. Nel rispetto dell'applicazione del medesimo criterio sono disciplinate le richieste di collaborazione di Enti, Istituti ed Organismi per l'elaborazione di dati statistici, storici, sociologici e scientifici riguardanti l'Associazione. Tutti i documenti prodotti dall'Associazione sono riservati. L'accesso ai documenti è disciplinato ai sensi della Legge 241/90.
- I. Riservatezza La disponibilità e la trasparenza dell'amministrazione pubblica non esentano l'appartenente alla C.R.I. dal dovere di discrezione e riservatezza. L'appartenente alla CRI non può comunicare, in qualunque forma, ad una persona non qualificata, documenti o informazioni delle quali viene a conoscenza in occasione delle sue funzioni e non potrà renderli pubblici. Lo stretto rispetto delle regole relative all'accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fermo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e ricorrendone le circostanze di denuncia penale.
- m. Denunce Nel quadro delle proprie funzioni l'appartenente alla C.R.I.
 è tenuto a informare per vie interne ogni irregolarità che avrà con

statato. È peraltro fondamentale astenersi dal rilasciare dichiarazioni eventualmente diffamatorie rivolte all'Associazione, privilegiando quindi le vie gerarchiche interne per ogni tipologia di segnalazione e commenti faziosi o di denuncia. Facendo ciò l'interessato ha il dovere di assicurarsi dell'esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni.

CODICE ETICO E DI BUONA CONDOTTA PER I SOCI E I DIPENDENTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA CAPO IV (Disposizioni attuative) Art. 16 (Violazioni del codice etico)

- 1. La violazione del presente codice etico lede il rapporto di fiducia instaurato tra i destinatari indicati dall'articolo 2 e la C.R.I., il corretto svolgimento degli obblighi connessi al rapporto medesimo, e può determinare il sorgere di responsabilità e l'applicazione delle sanzioni previste da leggi, regolamenti e contratti, ferma restando la possibilità della C.R.I., il cui interesse è leso dalla violazione, di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
- 2. L'insieme delle regole del presente Codice e dei suoi allegati costituisce una serie di obblighi che l'appartenente alla C.R.I. deve accettare con consapevolezza e precisione. Il non rispetto di tali norme e i comportamenti difformi alle regole e ai doveri che violano i regolamenti comporta l'adozione di sanzioni commisurate alla gravità della violazione, secondo le procedure indicate dai relativi regolamenti interni.